



COMUNE DI ZANE'  
PROVINCIA DI VICENZA



Verbale di deliberazione del **CONSIGLIO COMUNALE**  
I convocazione pubblica seduta

REG. N. 10

Oggetto:

**REVOCA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 51 IN DATA 22 DICEMBRE 2015 ED APPROVAZIONE NUOVA BOZZA DI CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI VICENZA PER L'ISTITUZIONE DI UN CIRCUITO ORGANIZZATO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI AGRICOLI.**

Il giorno TRE del mese di MAGGIO DUEMILADICIASSETTE nella solita sala delle adunanze.

Con lettera di convocazione trasmessa nei modi e nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del sig. BERTI Roberto, Sindaco, e con la partecipazione del Segretario Comunale CECCHETTO dott.ssa Maria Teresa.

Fatto l'appello risultano:

BERTI ROBERTO	P	ZAVAGNIN ADALBERTO	P
BUSIN ALBERTO	P	DAL PONTE MONICA	P
CAMPO MARIA GIULIA	P	LANARO ALESSANDRA	P
BORGO FRANCESCA	Ag	BALASSO ANTONIO	P
BORTOLATTO MICHELA	Ag	LAZZARETTO GIOVANNI	P
BRAZZALE FLAVIO PALMINO	P	POZZER GIUSEPPE	P
GOZZER LUIGI	P	CAROLLO SILVIA	Ag
CAPPOZZO GIUSEPPE	P		

Presenti n. 12 assenti n. 3

Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sull'oggetto suindicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

- PREMESSO CHE:- l'art. 177 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., definisce la gestione dei rifiuti come attività di pubblico interesse e stabilisce che i rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
- il medesimo articolo afferma che per conseguire le finalità e gli obiettivi posti dalla normativa in materia di rifiuti gli enti locali adottano ogni opportuna azione e si avvalgono, ove opportuno, mediante accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o privati (art. 177, comma 5, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.);
  - gli accordi di programma non possono stabilire deroghe alla normativa comunitaria e possono invece prevedere semplificazioni amministrative, come previsto all'art. 206 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
  - ai sensi dell'art. 182-bis D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., lo smaltimento dei rifiuti deve effettuarsi nel rispetto del principio di prossimità al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;
  - l'art. 184, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. classifica come rifiuti speciali quelli da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del Codice Civile e pertanto i soggetti di cui all'art. 2135 del Codice Civile sono tenuti al rispetto degli obblighi relativi alla gestione rifiuti;
- VISTO:
- l'art. 183, comma 1, lettera pp) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. che definisce circuito organizzato di raccolta il sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m. e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la Pubblica Amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di un contratto-quadro stipulato tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipulazione di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione;
- DATO ATTO:
- che nel 2008 era già stato istituito, tramite accordo di programma tra la Provincia di Vicenza, le OOPP agricole, la CCIAA e il CIAT come Ente di Bacino, un servizi per la gestione unitaria dei rifiuti agricoli prodotti nel territorio vicentino, accordo che garantiva vantaggi burocratici ed economici ma che ad oggi risulta scaduto;

- RICHIAMATA: - la nota prot. 77504 del 17 novembre 2015, pervenuta agli atti del Comune in data 17 novembre 2015, prot. 12473, avente ad oggetto “*Circuito organizzato di Raccolta dei Rifiuti Speciali Agricoli*” con la quale la Provincia di Vicenza ha trasmesso uno schema di convenzione per l’istituzione di un circuito organizzato di raccolta dei rifiuti agricoli;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 22 dicembre 2015 avente ad oggetto “*Approvazione Convenzione con la Provincia di Vicenza per l’istituzione di un circuito organizzato di raccolta dei rifiuti agricoli*” con la quale era stato deliberato di:
- o di approvare lo “*Schema di convenzione per l’istituzione di un circuito organizzato di raccolta dei rifiuti agricoli*” così come trasmesso dalla Provincia di Vicenza in data 17 novembre 2015, prot. 5952;
  - o di prendere e dare atto che lo schema di convenzione sarà sottoscritto, per il Comune di Zanè, dal Sindaco;
  - o di demandare all'Ufficio Tecnico Comunale la trasmissione di copia dell’atto alla Provincia di Vicenza.
- la nota della Provincia di Vicenza avente ad oggetto “*Circuito organizzato di Raccolta dei rifiuti speciali agricoli – Richiesta sottoscrizione Convenzione con firma digitale*”, pervenuta agli atti del Comune in data 4 maggio 2016, prot. 4724, con la quale il Settore Ambiente della Provincia di Vicenza trasmetteva una nuova e diversa convenzione modificata rispetto alla precedente non ancora sottoscritta;

- DATO ATTO: - che per poter sottoscrivere la nuova convenzione è necessario procedere alla revoca della convenzione precedentemente approvata dal Consiglio Comunale e approvare la nuova convenzione modificata, così come trasmessa dalla Provincia di Vicenza;

- CONSIDERATA: - l’opportunità di coordinare la gestione della raccolta e trattamento dei rifiuti provenienti da attività agricole, introducendo semplificazioni amministrative/burocratiche laddove consentito dalla normativa vigente, garantendo al contempo costi contenuti per il servizio di smaltimento/avvio a recupero dei rifiuti stessi ed evitando ogni possibile forma di smaltimento inidoneo da parte degli imprenditori agricoli;

VALUTATA: - positivamente la possibilità di introdurre anche nel territorio del Comune di Zanè, grazie all'accordo con la Provincia di Vicenza, un circuito pubblico organizzato di raccolta dei rifiuti agricoli al fine di assicurare alle imprese agricole del paese un adeguato servizio, solidamente organizzato e strutturato, di raccolta dei rifiuti speciali onde evitare ogni possibile forma di gestione scorretta dei medesimi, garantendo al contempo semplificazioni amministrative/burocratiche laddove consentito dalla normativa vigente e costi contenuti per il servizio di smaltimento/avvio a recupero dei rifiuti stessi;

RITENUTO: - pertanto necessario revocare la precedente Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 22 dicembre 2015 avente ad oggetto *“Approvazione Convenzione con la Provincia di Vicenza per l'istituzione di un circuito organizzato di raccolta di rifiuti agricoli”*;

- opportuno approvare il nuovo *“Schema di convenzione per l'istituzione di un circuito organizzato di raccolta dei rifiuti agricoli”* allegato e parte integrante del presente atto (allegato *“A”*), così come trasmesso dalla Provincia di Vicenza e pervenuto in data 4 maggio 2016, prot. 4724;

- prendere e dare atto che lo schema di convenzione sarà sottoscritto, per il Comune di Zanè, dal Sindaco;

- demandare al Responsabile U.T.C. la trasmissione di copia del presente atto alla Provincia di Vicenza;

VISTI: - il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 - *“Norme in materia ambientale”* e successive modifiche ed integrazioni;

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 – *“Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”* e successive modifiche ed integrazioni;

DISCUSSIONE:

- Gozzer : Relaziona sul provvedimento.
- Lazzaretto: Non ci sono mutamenti rispetto alla precedente delibera. Io, rifacendomi al provvedimento assunto prima, evidenzio che era stato aggiunto all'art. 3 una frase, su nostra richiesta, e cioè che l'intervento era gratuito e non implicava spese per il Comune. Ora, viene proposto un nuovo atto con la revoca del precedente provvedimento e una nuova proposta di convenzione, del tutto identica a prima, senza più quella frase. Da nessuna parte nella convenzione è riportata la gratuità dell'intervento per l'Ente. Se si vuol assumere il provvedimento, insistiamo per inserire di nuovo quell'inciso.
- Sindaco: E' vero che la convenzione è identica a prima e che noi avevamo aggiunto quell'inciso all'art. 3. Avevamo inviato la convenzione in Provincia ma la stessa non è mai stata stipulata. Ora la Provincia ha reinviato a tutti i Comuni la convenzione riportante la modifica prevista all'art. 5 in merito alla scadenza prevista nel 2018. Abbiamo quindi inserito nel provvedimento deliberativo, al punto 2, l'assunto che

nessuna spesa deriverà al Comune dall'assunzione del provvedimento.

- Lazzaretto : La Provincia ha girato la nuova proposta nel giro di poco. Ribadisco che non è sufficiente l'inserimento in delibera poiché una convenzione mette sullo stesso piano i due soggetti Comune e Provincia; quell'inciso, nella convenzione, va reinserito come l'altra volta ma allora non si capisce perché bisogna revocare poiché tutto è stato mantenuto uguale. Vorrei ripetervi che non sempre essere in minoranza vuol dire avere automaticamente torto; vuol dire cercare anche di prevedere cosa può derivare dall'assunzione di un atto amministrativo. Come Sindaco mi sentirei offeso da un provvedimento che vogliono sia accettato a scatola chiusa senza considerare che le parti nella convenzione sono paritarie.
- Sindaco: Ho sentito e parlato con il Consigliere Delegato Provinciale che mi ha garantito che non ci sono spese per il Comune. Il Comune deve solo trovare eventualmente un luogo per il deposito. Per scrupolo ho aggiunto in pre delibera l'assenza di spese per il Comune e ci sentiamo tutelati con questa annotazione. In pratica, il Comune è tenuto solo a quanto previsto dalla convenzione all'art. 3. Legge di seguito l'art. 3 “Oneri a carico del Comune” come previsto nella convenzione medesima.
- Lazzaretto: Ma se si ribadisce che non esistono spese per l'Ente, quali problemi ci sono a reinserire la norma che avevamo messo? L'imposizione proposta, nel modo in cui è posta, non consente l'approvazione.
- Sindaco : Sono convenzioni standard poste in essere dalla Provincia. Siamo convinti di non dover sostenere spese e riteniamo che la bozza di convenzione, così proposta, ci tuteli.

ACQUISITI: - i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile Ufficio Tecnico Comunale e di legittimità del Segretario Comunale;

Con n. 7 voti favorevoli, n. 4 voti contrari (Lazzaretto, Dal Ponte, Balasso, Lanaro), su n. 12 presenti e n. 12 votanti, espressi per alzata di mano,

## **DELIBERA**

1. di revocare, per le motivazioni suesposte e qui da intendersi integralmente riportate, la precedente Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 22 dicembre 2015 avente ad oggetto “*Approvazione Convenzione con la Provincia di Vicenza per l'istituzione di un circuito organizzato di raccolta di rifiuti agricoli*”;
2. di approvare la nuova “*bozza di convenzione per l'istituzione di un circuito organizzato di*

*raccolta dei rifiuti agricoli*” allegato e parte integrante del presente atto (allegato “A”), così come trasmesso dalla Provincia di Vicenza e pervenuto in data 4 maggio 2016, prot. 4724, dando atto che nessuna spesa deriva al Comune dall'assunzione del presente provvedimento;

3. di prendere e dare atto che lo schema di convenzione sarà sottoscritto, per il Comune di Zanè, dal Sindaco;
4. di demandare al Responsabile U.T.C. la trasmissione di copia del presente atto alla Provincia di Vicenza.

=====

UFFICIO RAGIONERIA  
VISTO: si attesta la relativa copertura  
finanziaria dell'impegno di  
spesa  
VISTO: si esprime parere favorevole  
per la regolarità contabile

UFFICIO Tecnico  
VISTO: parere favorevole per la rego-  
larità tecnico-amministrativa

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE  
VISTO: parere favorevole sotto il profilo della  
legittimità

IL RAGIONIERE  
/

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Arch. Cavedon Luca

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Cecchetto dott.ssa Maria Teresa

=====

IL SINDACO  
F.to Berti Roberto

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Cecchetto dott.ssa Maria Teresa

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' IN CORSO DI PUBBLICAZIONE PER QUINDICI GIORNI DA OGGI ALL'ALBO  
PRETORIO

ZANE', LI' 8/05/2017

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Cecchetto dott.ssa Maria Teresa



- PUBBLICAZIONE  
Pubblicata per 15 giorni dal
- DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'
- ESECUTIVITA'
- Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE

---